



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

(Testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale in data 12.11.2020)



INDICE GENERALE

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 (Definizioni)

TITOLO I - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2 (Adesione all'Associazione)

Articolo 3 (Procedure di adesione all'Associazione da parte degli enti cooperativi)

Articolo 4 (Procedure di adesione all'Associazione da parte degli enti non aventi natura cooperativa)

Articolo 5 (Adesioni territoriali e settoriali)

Articolo 6 (Diritto di rappresentanza)

Articolo 7 (Utilizzo della denominazione "A.G.C.I.")

TITOLO II – RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 (Procedure di recesso dall'associazione)

TITOLO III – ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 (Procedure di esclusione dall'associazione)

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 10 (Associazioni territoriali)

Articolo 11 (Compiti e funzioni)

Articolo 12 (Rapporto con l'Associazione nazionale)

Articolo 13 (Bilanci e controlli)

Articolo 14 (Vigilanza sulle cooperative)

Articolo 15 (Promozione di strutture di servizi)

Articolo 16 (Interventi a tutela dell'Associazione nazionale)

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE SETTORIALE

Articolo 17 (Associazioni nazionali di settore)

Articolo 18 (Compiti e funzioni)

Articolo 19 (Rapporto con l'Associazione nazionale)

Articolo 20 (Bilanci e controlli)

Articolo 21 (Interventi a tutela dell'Associazione nazionale)

TITOLO VI – INCARICHI DI RAPPRESENTANZA

Articolo 22 (Incarichi di rappresentanza)

Articolo 23 (Commissario ad acta)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI RACCORDO CON LO STATUTO E IL REGOLAMENTO CONGRESSUALE A TESTI VIGENTI POST VARIAZIONI

Articolo 24 (Elezione del Presidente e dei Consiglieri nazionali)

Articolo 25 (Procedura per l'ammissione delle liste)

Articolo 26 (Condizioni di ineleggibilità)

Articolo 27 (Condizioni di incompatibilità)

Articolo 28 (Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità)

Articolo 29 (Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

Articolo 30 (Proroga tecnica degli organi elettivi)

Articolo 31 (Numero componenti della Presidenza nazionale – Rappresentanza)

Articolo 32 (Mozione di sfiducia)

Articolo 33 (Cessazione per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,

Articolo 34 (Principi organizzativi delle sedute della Presidenza nazionale).

TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 35 (Entrata in vigore)



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI)

Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme dello Statuto nazionale di A.G.C.I., disciplina le procedure organizzative dell'Associazione e si compone dei seguenti Titoli:

- I. Adesione all'Associazione*
- II. Recesso dall'Associazione*
- III. Esclusione dall'associazione*
- IV. Organizzazione territoriale*
- V. Organizzazione settoriale*
- VI. Incarichi esterni*
- VII. Disposizioni di raccordo con lo Statuto e il Regolamento congressuale, a testi vigenti*
- VIII. Entrata in vigore.*

TITOLO I - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 2 (ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE)

Gli articoli 3 e 4 dello Statuto nazionale individuano le figure giuridiche che possono presentare domanda di adesione all'Associazione.

ARTICOLO 3 (PROCEDURE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI COOPERATIVI)

1. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli enti di cui all'art. 3 dello Statuto devono presentare alla sede nazionale, tramite l'Associazione territoriale competente, domanda di ammissione corredata dai documenti previsti al comma successivo. Le eventuali domande pervenute direttamente alla sede nazionale A.G.C.I. sono immediatamente inviate all'Associazione territoriale competente per l'espressione del prescritto parere. L'Associazione territoriale, quando non coincida con quella regionale, deve trasmettere, entro 10 giorni dal suo ricevimento, la domanda all'Associazione regionale competente, corredata del proprio parere. L'Associazione regionale, avuta la domanda di ammissione, sia direttamente che tramite l'Associazione nazionale o territoriale, deve ritrasmetterla all'Associazione nazionale entro 15 giorni dall'avvenuto ricevimento corredata del proprio parere.
2. Le domande di adesione alla Associazione devono essere inoltrate alla Sede nazionale, tramite l'Associazione territoriale competente, corredate da:
 - a) atto costitutivo, statuto ed eventuali regolamenti;



- b) elenco cariche sociali;
 - c) delibera dell'organo competente a decidere l'adesione (ove tale adesione non sia prevista nello statuto) convalidata da autocertificazione del legale rappresentante;
 - d) copia dell'ultimo bilancio e relativi allegati depositati, se l'ente richiedente è in esercizio da oltre un anno;
 - e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio completo di visura camerale;
 - f) ricevute dei versamenti per quota di iscrizione e quota associativa annuale nazionale e territoriale.
3. Le domande di adesione, prive anche di un solo documento di cui al precedente comma, di norma non potranno essere esaminate dalla Presidenza nazionale; la stessa Presidenza potrà derogare a tale disposizione e, nel caso di esito positivo, l'adesione diventerà formale con l'iscrizione al libro soci solo dopo che l'ente richiedente abbia presentato tutta la documentazione richiesta.
4. Gli **"Enti di emanazione di A.G.C.I."**, così come definiti dal comma 4 dell'art 3 dello Statuto nazionale, presentano la domanda di adesione nel rispetto delle norme del comma 2 dell'art. 4 dello stesso Statuto nazionale.
5. Sono ammesse le associazioni di categoria settoriali e intersettoriali con le modalità previste dal regolamento. Per quanto riguarda le richieste di associazioni settoriali, le stesse dovranno essere congiuntamente valutate dall'Associazione nazionale di settore e dalla Presidenza nazionale.
6. La Presidenza nazionale A.G.C.I., sentito il parere dell'Associazione Nazionale di Settore, delibera definitivamente sulla domanda di ammissione e sull'iscrizione nel libro dei soci entro il termine complessivo di 45 giorni naturali a decorrere dalla data del suo ricevimento. Il parere dell'Associazione nazionale di Settore è atto endoprocedimentale e dovrà essere reso entro il termine di 7 giorni naturali, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta; in mancanza, il parere si intenderà reso in senso favorevole. In caso di pareri contrastanti tra le Associazioni competenti, il giudizio è riservato insindacabilmente alla Presidenza nazionale A.G.C.I. in sede di deliberazione definitiva sulla domanda di ammissione.

ARTICOLO 4 (PROCEDURE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI NON AVENTI NATURA COOPERATIVA)

- 1. Le domande di ammissione ad AGCI dei soggetti non aventi natura cooperativa di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto Nazionale debbono essere corredate dai documenti di cui al precedente articolo 3, comunque in conformità alla natura giuridica del soggetto associando.
- 2. Per quanto riguarda le domande di adesione delle associazioni di categoria settoriali o intersettoriali, si richiama il precedente art.3, comma 6.



3. L'iscrizione alla Associazione attribuisce ai soggetti aderenti il diritto di partecipare alla vita associativa ed ai loro rappresentanti, se eletti, il diritto di far parte degli organismi territoriali e di settore con voto consultivo.

ARTICOLO 5 (ADESIONI TERRITORIALI E SETTORIALI)

1. Gli enti aderenti all'Associazione sono associati di diritto all'Associazione territoriale competente per territorio e alla Associazione nazionale di settore competente per attività.
2. Per Associazione territoriale competente si intende, di norma, quella nel cui territorio il sodalizio ha eletto la propria sede legale.
3. Qualora l'attività del sodalizio si svolga, prevalentemente, in altra circoscrizione territoriale rispetto a quella in cui è stata eletta la sede legale, la Presidenza nazionale, su richiesta del sodalizio, può autorizzare la adesione alla Associazione territoriale ove si svolge la attività prevalente.
4. Nel caso di fusione o incorporazione di sodalizi A.G.C.I. in altri aderenti ad altre centrali cooperative e unitari, di adesione quindi anche all' A.G.C.I. dell'incorporante o del nuovo sodalizio costituito, permane a tutti gli effetti la competenza dell'Associazione territoriale già in essere per il sodalizio estinto.
5. Per Associazione nazionale di settore competente si intende, di norma, quella corrispondente all'inquadramento nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative.
6. Nel caso in cui il sodalizio persegua attività plurime e sempre al fine dell'inquadramento nella Associazione nazionale di settore, si fa riferimento alla attività prevalente, quale risulta dalla composizione del fatturato.

ARTICOLO 6 (DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

1. Gli aderenti alla Associazione possono esercitare ogni diritto conseguente e connesso alla partecipazione alla vita sociale purché sussistano le condizioni di cui all'art. 5 dello statuto nazionale relativo agli obblighi a carico degli associati.
2. L'adempimento degli obblighi contributivi nazionali, revisionali, settoriali (quando istituiti) e territoriali è condizione per legittimare il diritto alla partecipazione alla vita associativa e rispettivamente alle assemblee congressuali nazionali, territoriali e di settore nel rispetto delle norme del relativo regolamento.
3. I rappresentanti degli enti contemporaneamente aderenti ad A.G.C.I. e ad altra o altre Associazioni riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 1577, come previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 dello Statuto nazionale, non possono essere eletti o nominati negli Organi nazionali, territoriali e settoriali di A.G.C.I. previsti dai relativi Statuti.

ARTICOLO 7 (UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE "A.G.C.I.")



1. Gli enti aderenti non possono inserire nella propria ragione sociale la denominazione “A.G.C.I.”, se non a seguito di specifica autorizzazione deliberata della Presidenza nazionale.
2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non dovessero rispettare quanto previsto al precedente primo comma, devono provvedere alle necessarie modifiche statutarie entro 90 giorni pena l’esclusione dall’Associazione.

TITOLO II – RECESSO DALL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8 (PROCEDURE DI RECESSO DALL’ASSOCIAZIONE)

1. Nel rispetto dell’art. 5 dello Statuto nazionale e dell’art. 24 del Codice civile, il recesso dall’Associazione deliberato dai competenti organi statutari dell’ente con atto giuridicamente valido a revocare l’adesione, deve essere comunicato per iscritto con raccomandata a/r; il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo quando la comunicazione di cui sopra pervenga ad A.G.C.I. almeno tre mesi prima dalla scadenza dell’anno solare, in caso contrario il recesso medesimo avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2. Ai fini della vigilanza l’ente receduto resta soggetto al controllo revisionale della Associazione fino alla conclusione del biennio entro il quale il recesso si produce.
3. Il recesso sarà comunicato all’associazione territorialmente competente.

TITOLO III – ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 (PROCEDURE DI ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE)

1. Possono essere esclusi dall’Associazione, con delibera della Presidenza Nazionale, anche su iniziativa e/o proposta dei competenti organi delle Associazioni territoriali e delle Associazioni nazionali di settore, gli enti che:
 - non rispettano gli obblighi associativi; in tal caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e, in caso di mancata lettura, a mezzo di lettera raccomandata a/r a mettersi in regola e l’esclusione può aver luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
 - non rispettano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni prese dagli organi statutari nazionali o che compiano inadempienze che non consentono la prosecuzione del rapporto sociale;
 - svolgano o tentino di svolgere attività contraria agli interessi della Associazione e della cooperazione.
2. Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata all’ente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio



dei Probiviri. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione comporta l'accettazione della delibera.

3. La sospensione anche cautelare, la revoca e l'esclusione nei confronti dei dirigenti nazionali e periferici è regolata dall'art. 29, primo comma, lettera o), dello Statuto nazionale; si applicano le norme procedurali di cui ai precedenti commi del presente articolo.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 10 (ASSOCIAZIONI TERRITORIALI)

1. Come previsto dall'art. 1, comma 3, dello Statuto nazionale, la struttura dell'Associazione si articola in Associazioni Territoriali Regionali, Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Nazionali di Settore; ove ritenuto utile o necessario al raggiungimento degli scopi sociali, previa approvazione di specifico regolamento, la Presidenza nazionale di A.G.C.I. può istituire aggregazioni o articolazioni territoriali diverse, senza che ciò costituisca modifica statutaria.
2. Gli articoli da 7 a 14 dello Statuto nazionale regolano in modo puntuale le procedure di costituzione delle Associazioni di cui al precedente comma, i relativi compiti e funzioni, i sistemi congressuali, il riconoscimento dell'autonomia decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica, i controlli da parte dell'Associazione nazionale e le conseguenti procedure di intervento in caso di mancato rispetto delle norme statutarie nazionali.

ARTICOLO 11 (COMPITI E FUNZIONI)

1. Ad ulteriore specificazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, i compiti e le funzioni della Associazione Nazionale sono distinti da quelli delle Associazioni territoriali.
2. Sono compiti e funzioni della Associazione nazionale quelli strategici di progettazione, programmazione e controllo delle attività.
3. Rientrano nella competenza esclusiva delle Associazioni territoriali le funzioni tecnico-operative di attuazione dei programmi nazionali, nonché la elaborazione ed attuazione di propri programmi specifici, compatibili con quelli nazionali, volti, in particolare, a formulare proposte alle istituzioni pubbliche locali e per la promozione e lo sviluppo della presenza della Associazione anche mediante l'integrazione sinergica fra strutture.
4. Vale, in ogni caso, il principio della sussidiarietà in capo alla Associazione Nazionale per i compiti statutariamente perseguiti dalla A.G.C.I.

ARTICOLO 12 (RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE)

1. Le Associazioni Territoriali sono tenute ad inviare alla Presidenza nazionale, almeno cinque giorni prima della data prevista, copia delle convocazioni degli organi sociali complete di ordine del giorno e, successivamente, copia dei verbali delle relative riunioni.



2. Le Associazioni territoriali sono altresì tenute ad informare l'Associazione nazionale in ordine alle nomine dei rappresentanti della Associazione stessa presso gli enti ed istituzioni di loro competenza.
3. I componenti degli Organi nazionali della Associazione e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Associazioni territoriali non in regola con le disposizioni dello Statuto nazionale e dei Regolamenti, sono sospesi dall'attività degli organi stessi per tutta la durata dell'inadempienza.
4. I componenti degli Organi nazionali e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Enti cooperativi non adempienti alle disposizioni dello Statuto nazionale e dei regolamenti, sono sospesi dall'attività degli stessi organi per tutta la durata dell'inadempienza.

ARTICOLO 13 (BILANCI E CONTROLLI)

1. Le Associazioni territoriali debbono tenere la contabilità e redigere gli atti relativi ai bilanci di previsione e alla rendicontazione annuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto nazionale.
2. La Presidenza nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle Associazioni territoriali.
3. Le Associazioni nazionali di Settore sono tenute ad approvare entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario successivo o, in alternativa, una relazione previsionale e programmatica, nonché a trasmettere il relativo documento a A.G.C.I. Nazionale entro i successivi trenta giorni.
4. Le Associazioni territoriali sono tenute ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno, nonché a trasmettere la relativa documentazione, sulla base di un modello unico nazionale, a A.G.C.I. Nazionale entro i successivi trenta giorni.
5. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel successivo, comma 7, in caso di inosservanza dei termini previsti nei precedenti commi 3 e 4, la Presidenza Nazionale, previa diffida, nomina un commissario "*ad acta*" per gli adempimenti necessari.
6. Le Associazioni nazionali di Settore, finché permane lo stato di inadempienza, fatta salva diversa decisione della Presidenza Nazionale, non possono essere destinatarie di alcun intervento di sostegno da parte di AGCI nazionale o di altro intervento comunque da essa promovibile.
7. L'intervento del commissario "*ad acta*" di cui al comma 5 comporta lo scioglimento degli organi dell'Associazione ai sensi dell'art.19 dello Statuto.
8. La Presidenza nazionale ha la responsabilità del controllo dei versamenti delle quote associative e delle quote contributive nazionali, dei contributi di revisione e della imputazione alle singole cooperative ed enti associati delle rispettive posizioni individuali. In materia vale quanto previsto dal Regolamento Amministrativo.

ARTICOLO 14 (VIGILANZA SULLE COOPERATIVE)

1. La funzione di vigilanza sulle cooperative che rimane in capo al Presidente nazionale, viene svolta con la fattiva e costante collaborazione delle Associazioni territoriali che devono svolgerla con la massima cura e in stretto raccordo con i competenti uffici dell'Associazione nazionale.
2. A questo scopo, la Presidenza nazionale adotta opportune deliberazioni o linee guida che dettano le norme cui le Associazioni territoriali devono attenersi nella formazione e nomina dell'organo di revisione, le procedure e le modalità di trasmissione dei verbali di revisione.
3. Le stesse deliberazioni devono anche prevedere le modalità di ristorno della contribuzione revisionale a favore delle Associazioni territoriali, nonché quelle di corresponsione dei compensi a favore dei revisori.
4. Il Presidente nazionale provvede direttamente, anche con forme surrogatorie, in ogni caso in cui un'Associazione territoriale non svolga correttamente, in tutto o in parte, la funzione di vigilanza sulle cooperative.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle associazioni territoriali che insistono sui territori delle Regioni a Statuto speciale.

ARTICOLO 15 (PROMOZIONE DI STRUTTURE DI SERVIZI)

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera e) dello Statuto nazionale, le Associazioni territoriali, anche in forma associata e con la eventuale collaborazione delle Associazioni nazionali di Settore nonché con l'intesa della Presidenza nazionale, sono impegnate a promuovere strutture autonome, autosufficienti sul piano finanziario, per assicurare il complesso dei servizi necessari ai sodalizi aderenti.
2. Laddove già esistano strutture anche di natura specialistica o con competenze e funzioni parziali, dovrà essere perseguita la linea di procedere ad integrazioni per garantire univoci punti di riferimento in materia di erogazione di servizi.

ARTICOLO 16 (INTERVENTI A TUTELA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE)

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente titolo, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, è motivo di adozione, da parte della Presidenza Nazionale, dei provvedimenti di cui all'art. 13 dello Statuto Nazionale.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE SETTORIALE

ARTICOLO 17 (ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE)

1. Come previsto dagli artt.1, comma 3, e 15 dello Statuto nazionale, la struttura dell'Associazione si articola anche in Associazioni nazionali di settore.

2. Gli articoli da 15 a 19 dello Statuto nazionale regolano in modo puntuale le procedure di costituzione delle Associazioni di cui al precedente comma, i relativi compiti e funzioni, i sistemi congressuali, il riconoscimento dell'autonomia decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica, i controlli da parte dell'Associazione nazionale e le conseguenti procedure di intervento in caso di mancato rispetto delle norme statutarie nazionali.

ARTICOLO 18 (COMPITI E FUNZIONI)

1. Ad ulteriore specificazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, i compiti e le funzioni della Associazione Nazionale sono distinti da quelli delle Associazioni nazionali di settore.
2. Sono compiti e funzioni della Associazione nazionale quelli strategici di progettazione, programmazione e controllo delle attività.
3. Rientrano nella competenza esclusiva delle Associazioni nazionali di Settore le funzioni tecnico-operative di attuazione dei programmi nazionali, nonché la elaborazione ed attuazione di propri programmi specifici, compatibili con quelli nazionali, volti, in particolare, a formulare proposte alle istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo delle relative politiche settoriali. Per tali programmi specifici si applicano le norme previste dall'art. 10, commi 4 e 5, del Regolamento amministrativo.
4. Vale, in ogni caso, il principio della sussidiarietà in capo alla Associazione Nazionale per i compiti statutariamente perseguiti dalla A.G.C.I.

ARTICOLO 19 (RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE)

1. Le Associazioni nazionali di settore sono tenute ad inviare alla Presidenza nazionale di A.G.C.I., almeno cinque giorni prima della data prevista, copia delle convocazioni degli organi sociali complete di ordine del giorno e, successivamente, copia dei verbali delle relative riunioni.
2. Le Associazioni nazionali di Settore sono altresì tenute ad informare preventivamente l'Associazione nazionale in ordine alle nomine dei rappresentanti della Associazione presso gli enti ed istituzioni di loro competenza.
3. I componenti degli Organi nazionali della Associazione e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Associazioni nazionali di Settore non in regola con le disposizioni dello Statuto nazionale e dei Regolamenti, sono sospesi dall'attività degli organi stessi per tutta la durata dell'inadempienza.
4. I componenti degli Organi nazionali e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Enti cooperativi non adempienti alle disposizioni dello Statuto nazionale e dei regolamenti, sono sospesi dall'attività degli stessi organi per tutta la durata dell'inadempienza.

ARTICOLO 20 (BILANCI E CONTROLLI)

1. Le Associazioni nazionali di settore che dispongano di risorse finanziarie autonome o specificamente destinate dall'AGCI nazionale debbono tenere la contabilità attraverso l'Ufficio



Amministrazione unico di A.G.C.I. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18 dello Statuto nazionale.

1. Le Associazioni nazionali di settore che dispongano di risorse finanziarie autonome o specificamente destinate dall'AGCI nazionale devono inviare all'Associazione nazionale il bilancio di previsione con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 18, comma 2 dello Statuto nazionale. Le stesse Associazioni nazionali di settore devono inviare il rendiconto annuale con le modalità previste dagli artt. 18, comma 3, dello Statuto nazionale.
2. La Presidenza nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle Associazioni nazionali di Settore.

ARTICOLO 21 (INTERVENTI A TUTELA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE)

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente titolo, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, è motivo di adozione da parte della Presidenza Nazionale dei provvedimenti di cui all'art. 19 dello Statuto Nazionale.

TITOLO VI – INCARICHI DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 22 (INCARICHI DI RAPPRESENTANZA)

1. Gli incarichi di rappresentanza sono affidati nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 29, comma 1, lettera n), dello Statuto.
2. Coloro che hanno ricevuto incarico di rappresentare l'A.G.C.I. presso Enti od istituzioni pubbliche o private, sia a livello nazionale, che territoriale, che di settore, sono tenuti a riferire periodicamente agli organismi che li hanno nominati con una relazione in ordine all'attività svolta.
3. La Presidenza nazionale provvederà alla sostituzione dei rappresentanti in ogni caso in cui ritenga sia venuto meno il rapporto fiduciario associativo ai sensi del già richiamato art. 29, comma 1, lettera n) dello Statuto nazionale.



TITOLO VII - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI RACCORDO CON LO STATUTO E IL REGOLAMENTO CONGRESSUALE A TESTI VIGENTI POST VARIAZIONI

ARTICOLO 23 (COMMISSARIO AD ACTA)

1. In tutti i casi in cui lo statuto prevede la nomina di un Commissario ad acta, in assenza di diversa specifica regolamentazione, il relativo atto di nomina, previa delibera della Presidenza nazionale, è disposto con decreto del Presidente nazionale AGCI e conferisce formalmente al Commissario tutti i poteri propri dei competenti organi dell'Associazione inadempiente.
2. La nomina deve specificare il contenuto dell'attività che il Commissario è tenuto a svolgere, gli atti che deve emanare e la scadenza dell'incarico; dopo la comunicazione dell'atto di nomina ai soggetti interessati, il potere di compiere gli atti relativi alla funzione sostituita è sottratto all'ente inadempiente.
3. Il potere del Commissario si presenta come autonomo, indipendente e non condizionato dalla precedente attività dell'associazione inadempiente.
4. La Presidenza nazionale AGCI ha potere di controllo sul Commissario ad acta e fissa le condizioni per l'espletamento dell'incarico. Il Commissario non può adottare alcun provvedimento dopo che sia scaduto il termine per l'esecuzione della funzione affidatagli; in caso di inadempimento, la Presidenza nazionale AGCI può revocare l'incarico.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme inderogabili di principio.

ARTICOLO 24 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI NAZIONALI)

1. L'elezione del Presidente nazionale A.G.C.I. e dei Consiglieri nazionali si svolge contestualmente e con il criterio maggioritario. Con la lista dei candidati al Consiglio Generale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente nazionale e la relazione politico-programmatica inerente il programma di mandato da svolgere.
2. Ciascuna lista, ferma la condizione di cui al successivo art.25, è validamente ammessa alla votazione, se i relativi presentatori (sottoscrittori) rappresentano insieme almeno il venti per cento (20%) dei voti dei delegati congressuali assegnati in via definitiva dalla competente Commissione congressuale.
3. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere nazionale può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nella scheda è indicato il candidato alla carica di Presidente nazionale. Nella presentazione della lista saranno osservate forme di garanzie per la parità di genere e per assicurare la presenza di uno o più candidati al di sotto di 40 anni.
4. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente nazionale che ha riportato il maggior numero di voti validi sono attribuiti i due terzi dei seggi riservati ai componenti elettivi del



Consiglio generale, con arrotondamento all'unità superiore, indipendentemente dalla frazione decimale. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.

5. In ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che precedono secondo l'ordine di iscrizione nella lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
6. Se è stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato Presidente collegato, purché il numero dei voti validi dei delegati votanti non sia inferiore al 50 per cento dei voti dei delegati congressuali complessivamente assegnati in via definitiva dalla competente Commissione congressuale (corpo elettorale) e sempre che la stessa lista unica abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei voti attribuiti ai delegati votanti.
7. Qualora non fossero raggiunte le percentuali di cui al precedente comma, l'elezione è dichiarata nulla dalla Presidenza congressuale, la quale, seduta stante, di concerto con la Commissione elettorale, provvederà ad indire una seconda tornata elettorale, che si svolgerà con le stesse modalità della prima, con una o più liste ammesse, all'esito della quale saranno proclamati eletti il Presidente ed i candidati consiglieri che precedono nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior di voti, anche in caso di presentazione di una sola lista.
8. In ogni caso di parità, prevarrà la lista del candidato Presidente più giovane d'età; in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio
9. Il Consiglio Generale, all'esito della proclamazione degli eletti da parte della Presidenza congressuale, procederà, come primo adempimento, anche per interpello nominale e con riserva di separata verifica, all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti; successivamente, nel corso della medesima seduta, il Consiglio Generale provvederà a determinare, su proposta del Presidente, il numero, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici), dei componenti la Presidenza Nazionale ed alla relativa elezione, compresi i Vicepresidenti, di cui 1 (uno) vicario.
10. I componenti il Consiglio Generale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se venissero a mancare per dimissioni, decadenza o altre ragioni i consiglieri eletti dal Congresso, alla loro surrogazione provvede il Consiglio Generale con i primi dei non eletti della medesima lista di appartenenza dei consiglieri cessati sino ad esaurimento.
11. La scelta del criterio maggioritario di cui al primo comma costituisce principio inderogabile.

ARTICOLO 25 (PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE)

1. Espletati tutti gli adempimenti congressuali preliminari e le verifiche previste, il Congresso nazionale, in successione, prima degli interventi sulle tesi congressuali, fissa i tempi e le modalità per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Presidente e di Consigliere nazionale nel rispetto della condizione minimale secondo cui almeno il 60% dei componenti del Consiglio generale deve essere costituito da dirigenti di enti cooperativi associati,

intendendosi per tali coloro che alla data di presentazione della candidatura ricoprono cariche sociali presso AGCI, comprese le articolazioni regionali o loro derivazioni, e/o presso enti associati in regola con la contribuzione.

2. L'Ufficio di Presidenza, coadiuvato dalla Commissione di verifica dei mandati, dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione, esamina le liste presentate e decide sulla loro ammissione al voto; indica i tempi e le modalità di voto (di norma, per appello nominale dei delegati aventi diritto e con la chiamata del potenziale elettorale a ciascuno attribuito); verifica la regolarità delle operazioni di voto e proclama, all'esito dello scrutinio, gli eletti.

ARTICOLO 26 (CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ)

1. Non è eleggibile alla carica di Presidente e Consigliere nazionale, e se eletto decade dalla carica anche per fatto sopravvenuto all'elezione, colui il quale:
 - a) è stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 - b) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423¹, o della legge 31-05-1965, n.575²;
 - c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - d) è stato condannato con sentenza irrevocabile ad uno dei reati-presupposto previsti dagli articoli da 24 a 26 del D.Lgs. 8-6-2001, n.231, contenente disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300³.
2. Ogni candidato di Presidente e Consigliere nazionale, a pena di inammissibilità, con la dichiarazione di accettazione della candidatura, deve dichiarare sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, l'assenza a suo carico di alcuna delle condizioni ineleggibilità.

¹ Legge 27-12-1956, n.1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

² Legge 31-05-1965, n.575 "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere".

³ Legge 29-09-2000, n.300 "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica



3. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere fino a scadenza di mandato e si applicano a tutti i componenti, elettivi e non, degli organi sociali di cui all'art.20 dello Statuto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono disposizioni inderogabili.

ARTICOLO 27 (CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ)

1. Non può ricoprire la carica di componente, elettivo o non, degli organi di cui all'art.20 dello Statuto:
 - a) colui che versa in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza. Il componente dell'organo interessato è in conflitto di interesse, secondo le regole proprie del Codice civile, nel momento in cui è portatore di interesse la cui soddisfazione o raggiungimento lede l'interesse sociale e ne comporti il sacrificio;
 - b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile con l'associazione di appartenenza;
 - c) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'Associazione di appartenenza, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;
 - d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente o società da essa partecipata, è stato legalmente messo in mora e non ha provveduto ad estinguerlo;
 - e) colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dal precedente art.22-bis.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono disposizioni inderogabili.

ARTICOLO 28 (PERDITA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica rivestita.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica rivestita.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo immediatamente, entro lo stesso giorno in cui è venuta a concretizzarsi la dichiarazione definitiva di ineleggibilità o di incompatibilità da parte dell'organo di appartenenza.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono per i componenti degli organi di governo di cui al precedente art.20 norme inderogabili di principio, applicabili ad AGCI nazionale e a tutti gli enti associati che hanno l'obbligo di conformare i propri statuti e regolamenti allo statuto e regolamenti di AGCI nazionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono disposizioni inderogabili.



ARTICOLO 29 (CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ)

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto, l'organo di cui l'interessato fa parte procede senza indugio alla contestazione.
2. L'interessato ha cinque giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'organo di appartenenza delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla. Qualora l'interessato non vi provveda entro i successivi cinque giorni, l'organo lo dichiara decaduto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono disposizioni inderogabili.

ARTICOLO 30 (PROROGA TECNICA DEGLI ORGANI ELETTIVI)

1. Il Consiglio generale, il Presidente e la Presidenza, alla scadenza naturale del quadriennio, restano in carica per esigenze di ordine tecnico e funzionale fino alla nomina ed al subentro dei nuovi organi.
2. Il Consiglio generale, alla scadenza naturale del quadriennio, su conforme deliberazione della Presidenza nazionale, per esigenze tecniche ed organizzative, può convocare il Congresso nazionale non oltre il primo semestre successivo al termine naturale di scadenza

ARTICOLO 31 (NUMERO COMPONENTI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE – RAPPRESENTANZA)

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, il numero dei componenti della Presidenza nazionale varia da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) e viene fissato dal Consiglio generale nella prima seduta dopo la proclamazione degli eletti e la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti. La Presidenza nazionale resta in carica per quattro anni.
2. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati interi consecutivi. La disposizione del doppio mandato è norma di principio inderogabile, applicabile anche a tutte le articolazioni territoriali e alle Associazioni di settore. Per la decorrenza del limite del doppio mandato presidenziale si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art.39 dello Statuto di A.G.C.I. nazionale.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e della Presidenza Nazionale, vigila sull'esecuzione dei deliberati degli Organi della Associazione, ha funzioni di sovrintendenza e coordinamento generale dell'Associazione;

4. Il Presidente ha la facoltà di nominare consulenti di supporto specialistico per l'efficace e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione;
5. Il Presidente nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive in cui sia parte l'Associazione, sottoscrive il mandato *ad litem* per la tutela dell'Associazione stessa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, in ogni sede e grado di giudizio, con facoltà di autorizzare transazioni e bonari componimenti, giudiziali ed extragiudiziali. nell'esercizio delle funzioni, attribuzioni e prerogative riservategli dallo Statuto e dai regolamenti, il Presidente adotta in forma monocratica decreti, raccomandazioni, direttive, atti di indirizzo, determinazioni, con o senza l'impiego di risorse finanziarie, ispirando la propria azione a principi di efficienza, efficacia ed economicità per la tutela degli interessi generali dell'Associazione e degli enti aderenti.

ARTICOLO 32 (MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. Il Presidente nazionale AGCI cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio generale aventi diritto al voto.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati aventi diritto di voto, senza computare a tal fine il Presidente nazionale, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, il Presidente decade di diritto dalla carica con contestuale scioglimento del Consiglio generale; in tal caso, il Vice Presidente vicario assume la veste di Commissario per i soli adempimenti connessi alla convocazione straordinaria del Congresso per il rinnovo degli organi disciolti, da celebrarsi entro i tre mesi successivi all'approvazione della mozione di sfiducia; nel frattempo, restano in carica i componenti della Presidenza nazionale, escluso il Presidente, sino al rinnovo degli organi elettivi e per il disbrigo dei soli affari correnti, intendendosi per tali gli atti di ordinaria amministrazione che non incidono sulla consistenza patrimoniale dell'Associazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono disposizioni inderogabili

ARTICOLO 33 (CESSAZIONE PER DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL PRESIDENTE NAZIONALE)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente nazionale, la Presidenza nazionale decade e si scioglie contestualmente il Consiglio generale.
2. Il Consiglio generale e la Presidenza rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente nazionale. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Presidente nazionale sono svolte dal Vicepresidente vicario.



3. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente nazionale in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dello Statuto.
4. Le dimissioni del Presidente nazionale, debitamente sottoscritte e comunicate alla Presidenza nazionale e/o al Consiglio generale, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili all'atto stesso della loro presentazione; le dimissioni del Presidente comportano di diritto la decadenza della Presidenza nazionale e lo scioglimento del Consiglio generale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono disposizioni inderogabili

ARTICOLO 34 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLE SEDUTE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE).

1. La convocazione della Presidenza nazionale AGCI è disposta dal Presidente; nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vicepresidente vicario.
2. La convocazione ordinaria della Presidenza nazionale AGCI, per economia procedimentale e speditezza, è disposta mediante avvisi da recapitare, in modalità libera, al domicilio indicato dai componenti, anche a mezzo di mail, sms cellulare o WhatsApp almeno cinque giorni prima della seduta prevista, comprensivi del giorno di partenza e di quello fissato per la riunione.
3. Nei casi di convocazione straordinaria e di urgenza, la convocazione può essere fatta anche 24 ore prima della riunione con le stesse modalità o anche via telefono.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione di giorno e ora dell'adunanza, sede e modalità di svolgimento; nell'avviso deve essere sempre indicato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza. L'avviso è inviato al Direttore e all'Organo di Revisione.
5. Le adunanze della Presidenza nazionale AGCI, di norma, sono riservate ai soli componenti, al Direttore e al verbalizzante; possono essere ammesse in audizione persone estranee, quando sia necessario acquisire chiarimenti o comunicazioni in merito a uno o più punti all'ordine del giorno.
6. I componenti della Presidenza nazionale AGCI hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, vincolati dal mandato a perseguire le finalità statutarie.
7. I componenti della Presidenza nazionale AGCI devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di argomenti e delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. La stessa disposizione si applica anche nei confronti del Direttore e del verbalizzante.
8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; il voto è palese, per alzata di mano o per appello nominale. Verificati i voti espressi dai componenti, il Presidente proclama l'esito della votazione. Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive, ragione per cui un estratto del verbale, contenente l'indicazione



dei presenti, l'esito della votazione, il dispositivo completo del deliberato, è immediatamente trasmesso, a cura del verbalizzante, per l'esecuzione agli organi competenti.

9. Nel verbale della seduta della Presidenza non tutti gli atti o fatti devono essere necessariamente trascritti e documentati, ma per sintesi quelli che, secondo un criterio di ragionevolezza, assumono rilevanza proprio in relazione alle finalità cui l'attività di verbalizzazione è preposta. Il riporto integrale dell'intervento, invece, se richiesto dall'interessato, deve essere contenuto in apposito foglio dattiloscritto da allegare seduta stante al verbale di seduta, controfirmato dall'interessato, dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
10. In apertura di seduta, il Presidente, a mezzo del segretario, se non viene dispensato dai presenti, dà lettura dei verbali della seduta precedente. Sui verbali non è ammessa discussione; è concessa facoltà di parola solo a chi intende far inserire una rettifica. Si intende per rettifica una richiesta di modifica di una parola o di brevi concetti che il verbalizzante può avere male interpretato o trascritto.
11. La Presidenza adotta apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento dei lavori delle adunanze collegiali.

TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 35 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento e le eventuali sue modifiche ed integrazioni successive entrano in vigore alla data della loro approvazione; le relative disposizioni devono essere portate immediatamente a conoscenza delle Associazioni territoriali e nazionali di settore.
2. Le disposizioni del Titolo VII e quelle di raccordo con le variazioni statutarie entrano in vigore alla data di cui all'art.40 dello Statuto.